

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1458

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIATI, LEONE RAFFAELE, BUFFONE, LENOCI, FORNALE

Presentata l'11 giugno 1964

Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sottoponiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge che mira a risolvere la situazione di grave disagio in cui è venuta a trovarsi una benemerita categoria di dipendenti dello Stato e precisamente un blocco di capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito, le cui condizioni di carriera sono divenute insostenibili se non addirittura mortificanti.

Intendiamo riferirci ai capitani di Fanteria, soprattutto, ma anche a quelli dei Servizi di Amministrazione e di Sussistenza, i quali hanno raggiunto un'età di 45-48 anni ed attendono ancora di poter transitare, mercé la promozione al grado di maggiore, nella sospirata categoria degli ufficiali superiori. Sono ufficiali che hanno già venti anni e più di servizio effettivo alle dipendenze dell'Amministrazione militare e che durante questo lungo lasso di tempo hanno appena percorso due soli gradini di quella scala gerarchica, l'ascesa della quale non è certo agevole — essendo ben note le difficoltà connesse con le carriere delle Armi — ma che ovviamente non può e non deve rimanere per molti di essi solo un lontano miraggio, quando, invece, sono ben note le molteplici benemeritenze dalla maggior parte di essi acquisite in guerra e in pace.

Questa incresciosa situazione trae origine dai massicci reclutamenti, effettuati durante il secondo conflitto mondiale ed imposti dalle inderogabili esigenze del conflitto stesso, reclutamenti che hanno determinato nei ruoli la formazione di folti gruppi di ufficiali, talmente omogenei sotto il profilo dell'età che non si è reso possibile assicurare agli interessati il conseguimento del grado di maggiore nei limiti di tempo di 17 anni entro i quali avrebbero dovuto pervenirvi secondo i parametri della legge.

Siffatto stato di cose non poteva non rivelarsi in tutta la sua gravità al momento in cui la piramide della carriera prevede la prima sensibile contrazione e cioè col passaggio dalla categoria degli ufficiali inferiori a quella degli ufficiali superiori ed il porvi riparo si impone, quindi, anche da un punto di vista funzionale non apparendo più necessario il ristagno di tali ufficiali presso le unità minori, dove essi hanno ormai acquisito, mercé una prolungata attività di comando, ragguardevole esperienza che li rende più che maturi per una loro redditizia utilizzazione in incarichi propri dei gradi di maggiore o di tenente colonnello.

Non desideriamo, a questo punto, fare alcun raffronto tra i suddetti capitani e altre

categorie di dipendenti dello Stato più fortunate; esso apparirebbe assolutamente peregrino tanto eloquente è l'assurda posizione di tali ufficiali. Trattasi, oltretutto, di una grave sperequazione determinatasi tra ufficiali della stessa forza armata; il disagio, infatti, degli ufficiali, cui stiamo per rivolgere le nostre cure, dipende dal fatto che i colleghi delle altre Armi e Servizi hanno la possibilità di conseguire il grado di maggiore in media dopo 14-16 anni di anzianità di spalline, mentre essi — allo stato delle cose — possono pervenire al grado suddetto (sempre se non raggiunti nel frattempo dai limiti di età, come potrebbe accadere per molti capitani dei ruoli di Amministrazione e di Sussistenza) soltanto dopo 22-24 (e qualche volta dopo 26) anni dalla loro immissione in carriera.

È questa una disparità che assume proporzioni più gravi ancora se rivolgiamo l'attenzione ai capitani dei paritetici ruoli della Marina e dell'Aeronautica, i quali conseguono la promozione, rispettivamente, dopo 13 e 12 anni di servizio.

Ad eliminare l'inconveniente fin qui tratteggiato tende il presente disegno di legge, con il quale sostanzialmente, per quanto concerne i capitani di Fanteria, non si fa

altro che anticipare al 1964 il maggior numero di promozioni già previste per gli anni immediatamente successivi, normalizzando nel contempo il ritmo delle promozioni stesse a far tempo dal 1965 in poi. Accorgimenti analoghi vengono previsti — con i dovuti temperamenti — anche per i capitani dei Servizi di Amministrazione e di Sussistenza, fra i quali ultimi risultano addirittura alcuni che a brevissima scadenza dovrebbero lasciare il servizio attivo in quanto raggiunti dal limite di età (54 anni).

Con siffatta impostazione è possibile risolvere da una parte il grave problema di carriera che riguarda i capitani dell'Arma di Fanteria e dei Servizi sopraindicati e dall'altra adeguare il ritmo di carriera di questi ultimi, a quello dei colleghi di tutte le altre Armi e Servizi, realizzando così un confacente allineamento di carriera di tutti i capitani dello Esercito, il che dovrebbe evitare in futuro il ripetersi di quegli squilibri avvertiti in questi ultimi anni fra ufficiali provenienti da uno stesso corso accademico.

Si soggiunge che il provvedimento non altererà il normale sviluppo di carriera degli ufficiali più giovani, che seguono nel ruolo le cui prospettive rimangono immutate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963, la nota g) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo avere effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli.

Nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 419. A tal fine sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1° gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1° luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1° luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48.

A decorrere dal 1965, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato da un diciassettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione è determinata sotto la data del 31 dicembre 1964.

In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale ».

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1964 la nota *x*) della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« *x*) Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 22 promozioni al grado di maggiore, anche in eccedenza all'organico di detto grado, ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 28, compresi quelli già valutati. La relativa aliquote è determinata con riferimento alla data del 1° luglio 1964, comprendendovi anche gli ufficiali raggiunti dal limite di età nel grado di capitano nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1964. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di maggiore alla data del 31 dicembre 1964 sono riassorbite collocando in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, un corrispondente numero di tenenti colonnelli ed effettuando altrettante promozioni a quest'ultimo grado.

Per l'anno 1965, sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 18 promozioni al grado di maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 22; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello alla data del 31 dicembre 1965 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, in numero, comunque, non superiore a cinque ».

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'ultimo periodo della nota *y*) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dai seguenti:

« Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 65 promozioni da capitano a maggiore, formando le necessarie vacanze mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di quest'ultimo grado.

Per ciascuno degli anni 1965 e 1966 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, rispettivamente, 28 e 20 promozioni da capitano a maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 31 e 24; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello sotto le date del 31 dicembre 1964, 31 dicembre 1965 e 31 dicembre 1966 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, in numero comunque non superiore, rispettivamente, a 30, 15 e 15 ».

ART. 4.

Salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3, le eccedenze organiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge. Di tali eccedenze, nonché di quelle di cui all'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento.

Le vacanze esistenti nel grado di capitano del ruolo normale dell'Arma di fanteria alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si formeranno in detto grado successivamente sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per lo stesso ruolo e grado dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

ART. 5.

La graduatoria di merito dei capitani di sussistenza che sarà formata per l'anno 1964 in applicazione dell'articolo 2 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quella eventualmente già compilata.

Il quadro di avanzamento dei capitani di amministrazione che sarà formato per l'anno 1964 in applicazione dell'articolo 3 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quello eventualmente già formato.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti, restano ferme le valutazioni e le promozioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1964, il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado ».

ART. 7.

Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, possono essere effettuati, con decorrenza 1° maggio 1965, trasferimenti di tenenti colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi stesse che ne facciano domanda entro il 30 aprile 1965.

I trasferimenti sono effettuati per ogni Arma nei limiti delle eccedenze risultanti nell'organico del grado di tenente colonnello alla data del 30 aprile 1965 e comunque in numero

non superiore, complessivamente, a 100 unità per le quattro armi.

L'ordine di precedenza per i trasferimenti è determinato dall'anzianità di grado.

ART. 8.

All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto.